

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 06

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **DICIASSETTE** del Mese di **FEBBRAIO** alle **ore 18:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in presenza nella sala delle adunanze consiliari, ove sono garantite le necessarie misure di prevenzione in riferimento all'emergenza COVID-19, i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) BALASSI Monica	X	
2) ADORNA Pierangelo	X	
3) BONZANI Giacomo	X	
4) GNUVA Andrea	X	
5) PIDO' Placido	X	
6) ADORNA Roberto	X	
7) RAMONI Anna		X
8) RAMONI Ivan	X	
9) RAMONI Renzo		X
10) RAMONI Rosanna	X	
11) TADINA Anna	X	
TOTALE	9	2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa SALINA Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **SEI** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevato che, l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- Preso atto che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014" ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Premesso che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- Visto l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente fra l'altro:
 - a) Per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettività difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"
- Visto l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- Visto l'art. 1 comma 702 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- Richiamato il Regolamento Comunale "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica I.U.C." approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 settembre 2014;
- Ritenuto di modificare il suddetto regolamento per renderlo compatibile con le disposizioni contenute nel "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R del 18 gennaio 2022;
- Visto lo schema di "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)" opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato;
- Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che prevede: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- Visto il comma 169, dell'art. 1 della legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Visto l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 “Milleproroghe” convertito con Legge 25/2022, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Visto l'art. 3 comma 5 sexsiesdecies del D.L. 228/2021 “Milleproroghe” convertito con Legge 25/2022, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali
- Visto il “Decreto Aiuti” approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2022, che ha collegato i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al bilancio di previsione, quando questo è prorogato a una data successiva al 30 aprile, pertanto per l'anno 2022 il termine di approvazione è fissato al 31 maggio 2022;
- Ritenuto di approvare il presente Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno corrente al fine di presentare ai contribuenti un quadro normativo certo e puntuale, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte da ARERA con la citata deliberazione n. 15/2022 che entrano in vigore dal 1 gennaio 2023;
- Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
- Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

- Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;
- Con voti favorevoli n. nove contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai nove consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale per renderlo compatibile con le disposizioni contenute nel "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/r del 18 gennaio 2022;
2. Di dare atto che il nuovo Regolamento si compone di n. 44 articoli e n. 1 allegato che sostituisce integralmente il precedente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica I.U.C." approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 settembre 2014 abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento;
3. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to *Balassi Monica*

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 17 febbraio 2023

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 54 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta lì, 6 marzo 2023

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il _____:

- ✓ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì,

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta lì, 6 marzo 2023

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti